

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/2002 , è costituita un'associazione culturale di promozione sociale denominata TeatroContesto.

Articolo 2

L'associazione ha sede a Moncalieri, in via Quintino Sella 31

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà e nonviolenza, riconoscendo pari opportunità tra uomini e donne, nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona. È costituita dalle persone fisiche e loro affiliate, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo di promozione sociale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha per scopo di contribuire attività di :

- promozione e realizzazione di attività culturali, formative, informative, ricreative ed artistiche volte a sviluppare la crescita culturale, sociale e civile sul territorio, anche attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche e private
- diffusione di idee, strumenti e percorsi che stimolino consapevolezza, creatività, responsabilità e partecipazione alla vita sociale e civile. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative sono potenziali settori di intervento dell' Associazione
- promozione del teatro sociale e teatro dell' Oppresso come strumenti di analisi della realtà e di intervento sociale, incentivandone la diffusione attraverso spettacoli, formazione e stages
- sviluppo culturale e civile degli associati, attraverso iniziative culturali, di sviluppo del principio di solidarietà e di valorizzazione delle culture regionali, nazionali ed internazionali, attraverso collaborazioni in Italia e all'estero.
- produzione e promozione di spettacoli di teatro, di danza ed eventi artistici in genere
- collaborazione con le istituzioni scolastiche attraverso attività complementari ed integrative all'iter formativo degli studenti ed al processo di formazione dei docenti
- gestione di spazi comuni che favoriscano lo sviluppo delle attività, dei progetti e degli scambi culturali in genere
- pubblicazione di riviste, libri, video, supporti magnetici ed alla divulgazione di materiale in genere

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, Organizzazioni od Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale e ne condividano gli scopi.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle previste negli articoli 3 e 4.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Per la realizzazione degli scopi associativi saranno destinati tutti i fondi raccolti.

Per il perseguimento delle finalità associative l'associazione opera mediante :

- le prestazioni degli associati che offrono proprie competenze e abilità professionali
- l'attivazione di propri autonomi progetti oppure l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con gli scopi perseguiti
- dipendenti e collaboratori retribuiti in conformità con il comma 4, art. 3 della legge 266/91

Gli obiettivi concreti dell'associazione ed i modi per raggiungerli potranno essere specificati e dettagliati in regolamenti interni.

TITOLO III – I SOCI

Articolo 6

I membri dell'associazione si suddividono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari :

- Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
- Soci ordinari sono coloro che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo
- Soci onorari sono coloro che, per particolari meriti connessi alle finalità dell' associazione, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

L'associazione e' aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

I soci che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno potranno essere considerati soci anche per l'anno successivo, e tenuti al versamento della quota annuale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Sono considerati morosi i soci che non abbiano versato la quota sociale di rinnovo entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con termine massimi il mese di Febbraio dell'anno successivo.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione .

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- recesso o morte del socio
- mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre, con termine massimo entro il 28 Febbraio dell' anno successivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV –ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Proviviri

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti purché in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all' anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche dell'associazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dal Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite posta elettronica oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno quindici giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L' Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare un altro socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di quattro soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per approvazione del bilancio e per le decisioni relative a membri del consiglio stesso.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di :

- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;

- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea .

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, oppure tramite posta elettronica.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra i soci dall'Assemblea generale, resta in carica un anno. In caso di recesso anticipato di uno o più membri del consiglio, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o telematico.

Il consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza e' sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione, possono venir devolute a detti probiviri.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori è composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione

al bilancio consuntivo ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le cariche degli organi dell' associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZARIO

Articolo 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- beni mobili di proprietà
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. Le eccedenze di bilancio si devono reinvestire e non si possono trattenere
- da donazioni, legati, lasciti la cui accettazione è sottoposta a voto favorevole dell'Assemblea

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- quote associative e contributi degli aderenti
- redditi dei beni patrimoniali
- svolgimento dell'attività sociale
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo
- sponsorizzazioni, eventi e manifestazioni per la raccolta dei fondi

Articolo 18

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.